Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 1695

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice POLI BORTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2009

Modifica all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di prestazioni occasionali di lavoro

TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre del 2003, n. 276, che qui si intende modificare, definisce «occasionali» le collaborazioni di durata inferiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare, con lo stesso committente, e per le quali sia previsto un compenso complessivo annuo non superiore a 5.000 euro. Esse vengono definite mediante il riferimento ad un parametro temporale e ad un parametro economico ed entrambi i parametri si riferiscono a rapporti intercorsi con lo stesso committente.

Per essere tali, le collaborazioni occasionali devono presentare le seguenti caratteristiche: essere sporadiche ed episodiche, non organizzate, non professionali, nonché a portata limitata e su quest'ultimo parametro il legislatore indica espressamente un limite temporale, cioè di durata non superiore a trenta giorni, ed un limite quantitativo in base al quale i compensi percepiti nell'anno solare non devono essere superiori a 5.000 euro. Va subito chiarito che il limite temporale si riferisce non all'insieme delle collaborazioni prestate nel corso dell'anno solare, ma a quelle effettuate per lo stesso committente. Ciò che effettivamente viene stabilito, dunque, è il totale dei compensi ricevuti, il quale, complessivamente, percepito cioè dal collaboratore occasionale in riferimento al rapporto instaurato con lo stesso committente, non deve essere superiore alla soglia indicata dal legislatore.

In sintesi è possibile prestare una pluralità di collaborazioni occasionali nel corso dell'anno, per molteplici committenti, a condizione che:

1) quelle prestate per lo stesso committente nel corso dell'anno solare abbiano una durata inferiore a trenta giorni;

2) le prestazioni abbiano ad oggetto attività diverse;

3) i compensi percepiti nel corso dell'anno solare non superino la soglia di euro 5000 (cinquemila).

La collaborazione occasionale può essere prestata anche in assenza di un contratto redatto in forma scritta. Tuttavia, è sempre meglio stipulare un accordo scritto siglato da entrambe le parti (articoli 1321 e seguenti del codice civile). Sfortunatamente può anche capitare che al termine dell'attività prestata il committente si rifiuti di adempiere al pagamento del compenso pattuito, riconoscendo una difformità nella prestazione resa. In tali circostanze è quanto meno opportuno disporre di qualsiasi fonte di prova tale da poter dimostrare l'esistenza di un accordo tra prestatore e committente. Gli elementi utili possono essere così sintetizzati:

1) individuazione delle parti (committente e prestatore);

2) definizione dell'oggetto della prestazione;

3) indicazione del momento di inizio della prestazione e del luogo di esecuzione dell'attività del prestatore;

4) compenso pattuito;

5) modalità e termini di pagamento dei compensi pattuiti al netto della ritenuta d'acconto del 20 per cento;

6) modalità di rimborso delle spese eventualmente sostenute dal prestatore per la realizzazione dell'attività;

7) modalità di risoluzione del rapporto giuridico tra le parti prima del completamento dell'attività oggetto della prestazione;

8) foro competente in caso di controversie tra le parti.

Il documento redatto dovrà essere successivamente datato e firmato da entrambe le parti.

Come già accennato, la prestazione occasionale è un tipo di collaborazione che si caratterizza, oltre che per i limiti di tempo e compenso, anche per l'assenza della subordinazione e per la finalità, consistente nel porre in essere lavori saltuari. Infatti bisogna distinguere il lavoro prettamente occasionale dalla fattispecie di rapporto di collaborazione occasionale introdotta con l'articolo 61 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003. La principale differenza sta nella presenza o meno di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Tale distinzione è assai importante ai fini dell'assoggettamento o meno agli oneri previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Infatti le attività di collaborazione coordinata e continuativa «minime» (di durata non superiore a trenta giorni e il cui compenso non supera 5.000 euro per ogni committente) sono sempre assoggettate alla contribuzione prevista dalla gestione separata INPS, mentre le prestazioni occasionali «tipiche» – prive dei requisiti di continuità e del coordinamento con il committente – sono assoggettate a contributo previdenziale INPS se il reddito occasionale è superiore a 5.000 euro. Chi svolge la prestazione occasionale dovrà quindi comunicare per iscritto al committente di aver superato o meno la fascia di esenzione di 5.000 euro di corrispettivi percepiti nel corso del periodo di imposta.

Per quanto invece attiene gli aspetti fiscali, contributivi e limiti di reddito, il lavoratore occasionale presta la propria attività dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d'acconto del 20 per cento versata dal committente, il quale da questo punto di vista opera come sostituto di imposta. Una volta effettuato il versamento della ritenuta d'acconto il committente dovrà inviarne copia al prestatore. La ricevuta attestante il versamento deve essere conservata con cura dal prestatore stesso, in quanto nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato dal committente, essa pone comunque il prestatore al riparo da qualunque responsabilità.

L'obbligo contributivo per i lavoratori occasionali scatta solo sul reddito che eccede il limite di 5.000 euro, obbligando all'iscrizione presso la gestione separata dell'INPS.

Il limite di 5.000 euro va verificato in relazione alla totalità dei redditi percepiti nel periodo di imposta (1° gennaio-31 dicembre) a titolo di lavoro autonomo occasionale, riferito a rapporti intercorsi con lo stesso committente. Ne consegue che, superato tale importo, il contributo è dovuto solo sull'eccedenza. In considerazione del fatto che la situazione reddituale complessiva riferibile all'attività di lavoro autonomo occasionale può essere conosciuta solo dal lavoratore, l'INPS fa presente che sarà quest'ultimo che dovrà informare i committenti circa l'obbligo di applicare il contributo previdenziale per l'avvenuto superamento del tetto di esenzione (circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004).

Con questo disegno di legge, composto da un articolo unico, intendiamo quindi modificare il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in modo che, le regioni del meridione di Italia, che sono quelle che maggiormente usufruiscono delle collaborazioni occasionali a causa della particolare economia produttiva, possano essere supportate dallo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2*-bis. L'ammontare massimo del compenso complessivamente percepito di cui al comma 2 è fissato a 10.000 euro relativamente alle prestazioni svolte da parte di cittadini residenti nei territori delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria.».

€ 1,00